

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1036)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, BARTOLOMEI, DE MARZI, DE VITO, MARTINAZZOLI, SMURRA, MERLONI, RICCI, ZUGNO, ACCILI, PACINI, AGRIMI, SAMMARTINO e DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1973

Modifiche al testo unico sulle Casse rurali ed artigiane, emanato con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207

ONOREVOLI SENATORI. — Le casse rurali ed artigiane sono disciplinate, come è noto, dal testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707.

L'ultima modifica risalente così al 1955 — dato che quella recata dalla legge 28 novembre 1957, n. 1207, riguardava la proroga dei termini per uniformare gli statuti delle casse rurali ed artigiane alle disposizioni legislative del 1955 — non ha sostanzialmente innovato la struttura di base delle casse rurali ed artigiane, limitandosi in pratica ad inserire alcune operazioni e servizi nel *corpus* di una legge definita « rigida » e che, contrariamente alla normativa delle altre aziende di credito, predeterminava in modo tassativo l'operatività delle casse stesse.

Tale normativa se non ha impedito l'espansione sul piano della raccolta, non ha però consentito alle casse di esprimere tutta la loro potenzialità a favore di quelle categorie sociali e di quelle aree periferiche che sono i destinatari principali dell'attività da esse svolta.

Le casse rurali ed artigiane, dunque, nel momento in cui le economie locali registravano crescenti ritmi di sviluppo e di trasformazione, non sono state in grado — proprio a motivo del quadro legislativo — di accompagnare siffatti processi evolutivi. In altri termini, le casse rurali ed artigiane si sono rivelate uno strumento solo in parte adeguato a sostenere le accennate esigenze.

Nell'arco di tempo che va dal 1955 al 1971, la dinamica delle casse rurali ed artigiane è

stata caratterizzata dai seguenti risultati: per quanto riguarda i depositi fiduciari, essi sono saliti a ben 928.689 milioni a fine 1971 di contro ai 41.854 milioni del 1955, aumentando di 23 volte, a fronte di un aumento di 9 volte delle altre banche; il patrimonio è passato da 1.575 milioni del 1955 a 22.274 milioni del 1971, mentre la dimensione media delle casse rurali ed artigiane — in base alla raccolta — si è elevata a 1.352 milioni, rispetto ai 62 milioni del 1955. Anche per quanto riguarda la compagine sociale, si è avuto un significativo aumento: i soci, che erano 114.000 sono diventati 152.425, con un incremento del 33 per cento, sebbene nel periodo considerato la popolazione attiva nell'agricoltura e nell'artigianato — settori ai quali l'80 per cento dei soci debbono appartenere secondo l'articolo 4, terzo comma, del testo unico vigente — sia diminuita del 14,3 per cento, in conseguenza del fenomeno dell'esodo rurale.

Nonostante questi progressi, non si è proporzionalmente dilatato — per i ricordati vincoli legislativi — il complesso delle operazioni attive, che sono salite a 392.576 milioni nei confronti dei 23.104 milioni del 1955, tanto che il rapporto impieghi-depositi, che nel 1955 era del 55,2 per cento è sceso al 42,3 per cento del 1971, di gran lunga inferiore al rapporto del 64 per cento del sistema bancario.

È questo l'effetto di più negativa incidenza che l'attuale assetto normativo determina sull'attività delle casse rurali ed artigiane, le quali non trovano così modo di ampliare la gamma dei loro interventi soprattutto verso la piccola imprenditorialità e quindi di assolvere alla loro istituzionale funzione, che all'estero — e ci riferiamo in particolare ai Paesi dell'Europa centro-settentrionale — esplicano con positiva efficacia. In Germania il sistema delle casse rurali Raiffeisen, formato da quasi 7.000 organismi coordinati da enti di secondo e di terzo grado, copre le esigenze creditizie di larga parte del ceto medio; in Francia 6.000 casse rurali, controllate da casse regionali e dalla Banca dell'agricoltura e del credito mutualistico, soddisfano in buona misura le necessità finanziarie dell'agricoltura. Così anche in Austria (con 1.750 casse rurali), in Olanda (1.400), in Svizzera (1.100).

Onorevoli senatori, il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione intende rappresentare più che un atto formale di puro e semplice aggiornamento legislativo, una espressione di fiducia nei riguardi del metodo cooperativo senza fini di speculazione privata ed a carattere mutualistico, che — in armonia con la norma dell'articolo 45 della Costituzione — deve potersi affermare contribuendo all'elevazione morale e materiale di quanti in esso metodo credono e sperano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sono soggette alle norme del presente testo unico le società cooperative costituite a responsabilità limitata ovvero a responsabilità illimitata nelle forme indicate nell'articolo seguente, le quali abbiano per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito cooperativo a favore delle economie locali ».

Art. 2.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale o *Raiffeisenkasse* di . . . (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di . . . (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale e artigiana di . . . (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

d) Banca di credito cooperativo o *Raiffeisenbank* di . . . (indicazione del comune e della provincia) - società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benessere degli organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di Casse e rientrano tra le aziende di credito di cui all'articolo 5, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le Casse già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto disposto dal primo comma.

Le società che non sono soggette alle disposizioni del presente testo unico ai sensi dell'articolo 1, non possono assumere o conservare le denominazioni di cui al primo comma ».

Art. 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« La qualità di socio può essere assunta da coloro che, all'atto dell'ammissione, sono residenti o domiciliati nel comune in cui l'azienda ha sede o negli altri nei quali essa sia stata autorizzata ad esercitare la sua attività.

La qualità di socio può essere assunta, altresì, dalle cooperative non di credito regolarmente iscritte nel registro pubblico e dai consorzi di cooperative che operano con carattere di continuità nel territorio del comune nel quale è stabilita la sede della Cassa o in quelli nei quali sia stata autorizzata ad operare.

Nessun socio, persona fisica o giuridica, può essere socio di più di una Cassa.

Possono assumere la qualità di soci delle Casse anche le persone giuridiche e le società di fatto che già fossero tali alla data dell'entrata in vigore della presente legge purchè operanti nel loro territorio di competenza.

La Cassa non può essere costituita da meno di trenta soci. Ove, successivamente, il numero dei soci divenga inferiore a trenta e non sia integrato entro un anno la Cassa deve porsi in liquidazione o fondersi con altra Cassa ».

Art. 4.

Il commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« Ciascun socio è tenuto alla sottoscrizione di almeno una azione ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire 5.000 ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

Nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Almeno metà dell'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato dai soci al momento della stipulazione dell'atto costitutivo o della ammissione nell'azienda già costituita ».

Allo stesso articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le Casse esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni o quote di partecipazione a quello minimo stabilito dal precedente secondo comma nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 5.

Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 6 sono abrogati.

Art. 6.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle Casse di nuova formazione deve essere costituito in danaro e per somma non inferiore a lire 5 milioni ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 13 è abrogato.

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 15 sono abrogati.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci non possono eccedere il 50 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Cassa ».

Art. 9.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese tra gli istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934. Le aziende predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e n. 991, e possono essere autorizzate a compiere le operazioni di credito agevolato previste da leggi statali, regionali, provinciali, anche in deroga alle norme statutarie ».

Art. 10.

L'articolo 17 è così modificato:

le lettere *a)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* concedere prestiti contro rilascio di cambiali, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci »;

« *f)* acquistare, costruire e vendere — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — immobili ad uso aziendale o al fine di recuperare crediti; »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *h)* partecipare all'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, agli istituti

speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dell'azienda, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici, e ad istituti, società ed enti che abbiano attinenza con il movimento della cooperazione e del credito;

i) assumere la gestione di uffici viaggi, ed effettuare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, servizi di assistenza turistica;

l) concedere in locazione cassette di sicurezza con l'osservanza delle dovute cautele e delle norme vigenti in materia;

m) effettuare anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, su titoli di cui alla precedente lettera *b)* ».

Art. 11.

L'articolo 18 è così modificato:

le lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *a)* concedere crediti garantiti da ipoteca su beni immobili sotto forma di mutui o di aperture di credito in conto corrente con durata massima, rispettivamente non superiore ai 15 e 5 anni, e mutui chirografari di durata non superiore a 5 anni, con estinzione rateale;

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)* o di cambiali o di valide fidejussioni, o di libretti di risparmio ovvero di cessioni di credito liquide ed esigibili verso gli enti pubblici, nonchè di documenti rappresentativi di merci;

c) acquistare o vendere, per conto dei soci ed anche di terzi, titoli di cui all'articolo 17, lettera *b)*, a condizione che, da parte dei committenti, sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli, in caso di vendita, nonchè ricevere in custodia ed in amministrazione titoli per conto dei soci stessi o di terzi »;

« *f)* assumere, previo ottenimento, nei casi previsti dalla legge, delle autorizzazioni prescritte in materia per le aziende di cre-

dito, direttamente o in partecipazione con altri enti, servizi di ricevitoria, esattoria, cassa e tesoreria per conto di enti pubblici ed altri enti, anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *h*) effettuare anticipazioni e aperture di credito anche in forma di conto corrente garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emessi da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

i) concedere crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. Le operazioni sotto forma di mutuo non potranno avere durata superiore ai 5 anni, mentre quelle sotto forma di conto corrente o cambiaria non dovranno avere scadenza superiore ai 18 mesi;

l) concedere prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

m) effettuare con le autorizzazioni previste dalle leggi in materia, finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti, nonchè operazioni di cambi e valute con le debite autorizzazioni e con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

n) costituire cauzioni utilizzando titoli di proprietà, nonchè rilasciare avalli e fidejussioni per conto terzi e per i soci, anche con assicurazione del rischio, purchè le suddette operazioni siano globalmente contenute nel limite del 15 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi), salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza;

o) concedere, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, nei casi previsti dalla

legge e con l'osservanza delle dovute cautele, crediti chirografari (sconti di annualità statali, regionali, provinciali, comunali e di enti morali; finanziamenti ad enti pubblici, morali o similari, garantiti da delegazioni sulle imposte e tasse o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di enti morali; anticipazioni e prefinanziamenti ad enti pubblici ed assimilati) di durata non superiore a cinque anni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le Casse possono effettuare con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza altre operazioni o servizi oltre a quelli indicati »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nell'impiego dei capitoli dovranno essere rispettati, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza, i seguenti limiti massimi globali:

i mutui ipotecari di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 di durata non inferiore a cinque e non superiore a quindici anni non possono eccedere il 10 per cento dei mezzi amministrati (patrimonio e depositi);

le partecipazioni e gli investimenti immobiliari di cui alle lettere *h*) ed *f*) dell'articolo 17 non possono superare l'ammontare del patrimonio.

Non sono soggette al limite di cui al comma precedente le partecipazioni delle Casse al capitale sociale dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane ».

Art. 12.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*), il deposito a custodia ed amministrazione dei titoli, nonchè i depositi delle disponibilità liquide devono effettuarsi con la Banca d'Italia e con l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane (ICCREA).

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli istituti speciali di credito agrario.

In casi particolari l'organo di vigilanza, tenuto conto delle effettive esigenze di gestione delle Casse, può autorizzare le stesse ad intrattenere i rapporti e le operazioni di cui al primo comma del presente articolo anche con altre aziende di credito.

Le Casse partecipano alla costituzione di un Fondo centrale di garanzia da istituirsi presso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito regolamento ».

Art. 13.

Il primo ed il quarto comma dell'articolo 20 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Gli utili annuali al netto anche di eventuali conguagli o rimborsi riconosciuti a favore dei soci sugli interessi attivi e passivi, devono essere destinati, almeno per la metà, alla formazione e all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza le Casse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità ».

« I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli enti indicati nel primo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

Art. 14.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« La Cassa esercita la sua attività nel territorio del comune e nelle piazze ove essa è stabilita.

Può essere autorizzata ad operare in uno o più comuni e piazze nei quali non esista altra Cassa, ovvero quelle esistenti siano insufficienti ai fabbisogni locali ».

Art. 15.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 febbraio 1972, n. 233, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

A partire dall'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente di cui al precedente comma, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 30 è sostituito dai seguenti:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito non disciplinate dal presente testo unico, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori dietro autorizzazione degli organi di vigilanza.

Le delibere di trasformazione delle Casse sono nulle ».

Art. 17.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

« *b*) delle norme di cui agli articoli 3, comma secondo, ultima parte, 10, comma secondo, 11 e 13, comma terzo, del presente testo unico ».

Art. 18.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le Casse devono, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle Casse alle disposizioni del codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

Art. 19.

Le disposizioni regolanti le cooperative in generale si applicano alle Casse in quanto compatibili con le norme speciali che disciplinano queste ultime.